



Istituto Nazionale di Statistica

SERVIZI DI ACQUISIZIONE E CLASSIFICAZIONE
DELL'ELENCO DELLE PARTECIPATE DESUNTO DAI BILANCI D'IMPRESA
IN XBRL E REGISTRAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO PER GLI
ESERCIZI CONTABILI 2023, 2024 E 2025, E DEI BILANCI
D'ESERCIZIO E CONSOLIDATI NO XBRL E REGISTRAZIONE IN FORMATO
ELETTRONICO PER GLI ESERCIZI CONTABILI 2024 E 2025

DISCIPLINARE



Istituto Nazionale di Statistica

INDICE

1. PREMESSE.....	3
2. DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA	3
3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	4
4. DURATA.....	4
4.1. REVISIONE PREZZI.....	4
4.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	4
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	5
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	5
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE.....	7
7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	7
7.2. REQUISITI MINIMI.....	7
8. FVOE.....	8
9. SUBAPPALTO.....	8
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	9
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	9
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO	10
13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	11
13.1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	11
13.2. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	11
13.3. DICHIARAZIONI SUI FAMILIARI CONVIVENTI	11
13.4. DICHIARAZIONI DI CUI AL DPCM N. 187/1991	12
13.5. DICHIARAZIONE SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	12
13.6. DICHIARAZIONE PANTOUFLAGE-REVOLVING DOORS.....	12
13.7. PATTO DI INTEGRITÀ	12
13.8. DICHIARAZIONI MICRO/PICCOLA/MEDIA IMPRESA	12
13.9. DICHIARAZIONI NUMERO DI OCCUPATI, INTERDIZIONI E OBBLIGHI ASSUNZIONALI	12
13.10. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE.....	12
14. OFFERTA ECONOMICA	13
15. AGGIUDICAZIONE E OPERAZIONI DI GARA NONCHE' CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	13
16. STIPULA DEL CONTRATTO.....	14
16.1. IMPOSTA DI BOLLO	14
16.2. GARANZIA DEFINITIVA.....	15
17. TRATTAMENTO DEI DATI.....	16
18. ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA	16



Istituto Nazionale di Statistica

DISCIPLINARE DELLA NEGOZIAZIONE - RDO N. 4995399 SERVIZI DI ACQUISIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELL'ELENCO DELLE PARTECIPATE DESUNTO DAI BILANCI D'IMPRESA IN XBRL E REGISTRAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO PER GLI ESERCIZI CONTABILI 2023, 2024 E 2025, E DEI BILANCI D'ESERCIZIO E CONSOLIDATI NO XBRL E REGISTRAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO PER GLI ESERCIZI CONTABILI 2024 E 2025

1. PREMESSE

Il presente affidamento avviene mediante procedura di cui all'articolo 50, comma 1, lett.e) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (di seguito anche "Codice"), che verrà svolta nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, disciplinato dalle Regole del Sistema di e-Procurement pubblicate sul sito Acquistinrete.it al seguente link:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html

L'aggiudicazione avviene sulla base del criterio del prezzo più basso.

Il Responsabile unico del progetto è la dott.ssa Valeria Tomeo.

La partecipazione alla procedura e la presentazione della relativa offerta è da intendersi quale accettazione integrale ed incondizionata di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel presente disciplinare e negli allegati, nonché di tutta la ulteriore documentazione ufficiale.

2. DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA

La documentazione della procedura comprende:

1. Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - a) Dichiarazioni integrative - allegato 1;
 - b) Dichiarazioni di cui al modello "Familiari conviventi" - allegato 2;
 - c) Dichiarazioni di cui al DPCM n. 187/1991 - allegato 3;
 - d) Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari - allegato 4;
 - e) Dichiarazione di "pantouflage – revolving doors" - allegato 5;
 - f) Patto di integrità - allegato 6;
 - g) Dichiarazioni riservate alle micro / piccole / medie imprese - allegato 7;
 - h) Dichiarazioni relative all'impegno all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale - allegato 8 e allegato 8bis (sezione economica);
 - i) Dichiarazione sul valore dei costi per la sicurezza e stima dei costi della manodopera - allegato 9 (sezione economica);
 - j) Fac-simile di Garanzia definitiva - allegato 10;
 - k) Dichiarazione obblighi assunzionali – allegato 11;
2. "Request.xml" del Documento di gara unico europeo (DGUE);
3. Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche;
4. Schema di contratto;
5. Informativa sul trattamento dei dati personali;

La "Request.xml" del Documento di gara unico europeo di cui al punto 2. rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro "Response.xml" del Documento di gara unico europeo.



Istituto Nazionale di Statistica

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Con la presente Richiesta di offerta l'Istat intende procedere all'affidamento del Contratto - avente ad oggetto il servizio per l'acquisizione delle partecipazioni delle imprese residenti in Italia desunte dalla nota integrativa, considerando i bilanci d'esercizio consolidati, depositati presso le camere di commercio in formato XBRL e l'acquisizione dei bilanci d'esercizio e consolidati non in formato XBRL, così come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche e sintetizzato nella tabella che segue.

Tabella n. 1

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di Banche Dati	72320000-4	P	
A) Importo totale a base d'asta				160.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00
A) + B) Importo complessivo				160.000,00

Il suddetto importo comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari ad € 65.450,00, calcolati sulla base dei seguenti elementi:

- giornate lavorative (550) e retribuzione lorda giornaliera di un III° livello del CCNL sotto riportato (€ 119,00);

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è il contratto collettivo Terziario, distribuzione e servizi (Confcommercio).

In considerazione della natura della prestazione oggetto della presente procedura **non sussiste**, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (c.d. DUVRI) ed il relativo importo è comunque indicato in Tabella n. 1.

L'importo complessivo è al netto di IVA, che verrà applicata nella misura di legge.

4. DURATA

La durata dell'appalto decorrerà dalla data del verbale di inizio attività, escluse le eventuali opzioni ed avrà termine secondo le scadenze previste nel Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche.

4.1. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice:

- l'Indice dei prezzi alla Produzione dei servizi-PPS [631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web.

4.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Le modifiche e le varianti contrattuali verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice, oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.



Istituto Nazionale di Statistica

Con riferimento alla revisione dei prezzi si rinvia a quanto previsto nello specifico sotto-paragrafo.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), nonché i consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lettera g), sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

L'operatore economico deve essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale così come previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

I requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) nonché di consorzi di cui all'art. 66, comma 1 lett. g) del Codice, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver



Istituto Nazionale di Statistica

adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, comunicandole in sede di presentazione dell'offerta.

In particolare, se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta del presente affidamento, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6, dell'articolo 96 del Codice procedendo all'aggiornamento dei dati.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Altre cause di esclusione

È escluso l'operatore economico che abbia affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

L'operatore economico accetta espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità, incluse le sanzioni di cui al Patto stesso anche in relazione alle fattispecie delittuose ivi previste. Le condizioni del Patto di integrità si intendono accettate per effetto della sottoscrizione dello stesso. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla procedura ai sensi dell'articolo 83 bis del D.lgs. n. 159/2011.

È escluso dalla procedura l'operatore economico per la mancata presentazione della Dichiarazione del legale rappresentante, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/1999.

Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, **è escluso** dalla procedura, ai sensi dell'allegato II.3 art. 1 comma 1 del Codice, l'operatore economico che occupa oltre cinquanta dipendenti, nel caso di mancata consegna di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, D.lgs. n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, **è escluso** dalla procedura, ai sensi dell'allegato II.3 art. 1 commi 2 e 3 del Codice, l'operatore economico che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che entro sei mesi dalla conclusione del contratto, non consegna alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o



Istituto Nazionale di Statistica

di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. L'operatore economico è, altresì, tenuto a consegnare, nel termine di cui sopra, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, costituisce, altresì, causa di **esclusione**, ai sensi dell'allegato II.3 art. 1 comma 4 del Codice, la mancata sottoscrizione dell'impegno ad assicurare, in caso di affidamento del contratto:

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie all'esecuzione dell'appalto all'assunzione di personale con età inferiore a trentasei anni;
- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie all'esecuzione dell'appalto all'assunzione di donne.

Il predetto impegno deve intendersi riferito alle **nuove assunzioni eventualmente necessarie** all'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

NB L'iscrizione nel Registro delle imprese non è richiesta quando non è dovuta per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento.

7.2. REQUISITI MINIMI

Il Fornitore dovrà produrre idonea documentazione, da trasmettere sulla piattaforma MEPA, che illustri l'effettiva capacità tecnica, organizzativa e di know-how specialistico per la realizzazione degli output previsti da questo modulo di servizi, secondo gli standard definiti dall'Istat sul Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) **fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti almeno pari € 250.000,00 IVA esclusa.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il



Istituto Nazionale di Statistica

Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

La comprova di tale requisito è fornita mediante DGUE.

b) comprovata esperienza nei processi di estrazione, riqualificazione e analisi di bilancio di almeno un anno. per la comprova dell'esperienza, si richiede di aver eseguito, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione, almeno un contratto analogo a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati, di durata minima di un anno.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

8. FVOE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema FVOE (Fascicolo virtuale operatore economico) presso ANAC ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 36/2023.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Si rammenta che:

- l'applicazione FVOE prevede un meccanismo di richiesta da parte della Stazione appaltante e di approvazione da parte dell'Operatore economico dell'accesso ai documenti dell'OE;
- è necessaria la preliminare registrazione presso il portale ANAC da parte di ogni operatore economico (cfr. istruzioni reperibili alla pagina <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>).

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria ove richiesta ed alle ulteriori azioni previste dal Codice.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni stabilite nell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

L'affidatario indica le eventuali prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.



Istituto Nazionale di Statistica

I contratti di subappalto e i subcontratti dovranno contenere una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'affidatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro) di cui al paragrafo denominato: "Oggetto dell'appalto e importo", oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesta la Certificazione ISO 9001:2015 rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1. La certificazione deve essere relativa alle attività oggetto dell'appalto.

In merito ai controlli manuali, il Fornitore dovrà impiegare un numero minimo di 10 risorse con esperienza professionale di tipo specialistico di almeno 1 anno in prestazioni similari (ossia in attività di analisi, riclassificazione e revisione dei bilanci), allegando relativa autodichiarazione. L'Istat si riserva in fase contrattuale di richiedere i curricula delle risorse impiegate.

Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, l'operatore economico affidatario che occupa:

- un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- un numero pari o superiore a quindici dipendenti è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Alla luce delle considerazioni che precedono, si invita, pertanto, l'operatore economico interessato a far pervenire sul portale indicato nelle "Premesse", entro il termine indicato a Sistema ed esclusivamente attraverso lo stesso, **a pena di irricevibilità**, la propria offerta completa di tutta la documentazione di seguito indicata.

E' condizione di **ammissibilità** dell'offerta il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità e gli importi di cui alla pertinente delibera ANAC per l'anno di riferimento, pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> . Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso



Istituto Nazionale di Statistica

istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

L'offerta è vincolante per l'operatore economico e dovrà avere una validità di 3 mesi dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte la procedura sia ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima sarà considerato come rinuncia all'affidamento del contratto.

L'offerta e tutta la documentazione, comprensiva delle dichiarazioni, devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, l'operatore economico allega nell'apposito campo dedicato la procura o, nel caso non fosse nativa digitale, copia conforme all'originale della procura; non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; esse sono rese e sottoscritte dagli operatori, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di competenza.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.lgs. n. 82/2005.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana**. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano, quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

L'offerta è composta da:

- A. **Documentazione amministrativa**
- B. **Offerta economica.**

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 101 del Codice, possono essere sanate:

- le carenze della documentazione amministrativa trasmessa ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. In caso di mancata presentazione della garanzia provvisoria ove richiesta, del contratto di avalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- ogni omissione, inesattezza o irregolarità di ogni documento richiesto per la partecipazione alla procedura, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. **Non sono sanabili**, comunque, le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- il difetto di sottoscrizione delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo



Istituto Nazionale di Statistica

denominato “Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione” del presente Disciplinare.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura.

13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La “documentazione amministrativa” da produrre a Sistema in sede di partecipazione è costituita dai seguenti documenti:

- 1) DGUE
- 2) Dichiarazioni Integrative
- 3) Dichiarazioni sui Familiari conviventi
- 4) Dichiarazioni di cui al DPCM n. 187/1991
- 5) Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari
- 6) Dichiarazione di “pantouflage – revolving doors”
- 7) Patto di integrità
- 8) Dichiarazioni riservate alle micro / piccole / medie imprese
- 9) Garanzia definitiva, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo denominato “Garanzia definitiva”
- 10) Dichiarazioni relative al numero di occupati, interdizioni e obblighi assunzionali, nonché eventuale documentazione connessa (quale ad esempio, per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale)
- 11) Ulteriore documentazione richiamata nel presente Disciplinare o nel Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche, ove ricorra il caso

13.1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

L'operatore economico dovrà produrre la “*Response.xml*” del DGUE, nelle seguenti modalità:

- 1) accede al link eDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
- 2) seleziona la compilazione come Operatore economico;
- 3) esegue l'upload del file “*Request.xml*”;
- 4) inserisce i dati richiesti;
- 5) genera il file “*Response.xml*”.

Il file “*Response.xml*” del DGUE deve essere sottoscritto con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CADES (con estensione .p7m), dal Legale Rappresentante dell'impresa e presentata dal singolo operatore economico compilato in tutte le Sezioni pertinenti indicando se la documentazione è presente nel FVOE dell'operatore economico.

In caso di impedimenti, l'operatore economico dovrà produrre, caricando a Sistema, il Documento di gara unico europeo in formato .pdf, compilato in tutte le parti pertinenti e sottoscritto con firma digitale dal Legale Rappresentante dell'Impresa.

13.2. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

L'operatore economico dovrà, altresì presentare tutte le Dichiarazioni Integrative conformi al facsimile di cui all'allegato 1.

13.3. DICHIARAZIONI SUI FAMILIARI CONVIVENTI

L'operatore economico dovrà presentare le “Dichiarazioni sui familiari conviventi”, ai sensi dell'art. 85, del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., conformi all'allegato 2.



Istituto Nazionale di Statistica

13.4. DICHIARAZIONI DI CUI AL DPCM N. 187/1991

L'operatore economico dovrà presentare le "Dichiarazioni di cui al DPCM n. 187/1991" di intestazione fiduciaria conformi all'allegato 3.

13.5. DICHIARAZIONE SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, l'operatore economico dovrà produrre la Dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, alla presente procedura, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010. È necessario comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati, nonché al nominativo del "Responsabile della Fornitura" (con i suoi riferimenti, email, PEC ...) con dichiarazione conforme al facsimile allegato alla presente (*Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari* - allegato 4).

13.6. DICHIARAZIONE PANTOUFLAGE-REVOLVING DOORS

L'operatore economico dovrà presentare la Dichiarazione relativa al conferimento di incarichi professionali ad ex dipendenti conforme al facsimile *Dichiarazione di "pantouflage – revolving doors"* di cui all'allegato 5.

13.7. PATTO DI INTEGRITÀ

L'operatore economico dovrà sottoscrivere il Patto di integrità di cui all'allegato 6.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.

13.8. DICHIARAZIONI MICRO/PICCOLA/MEDIA IMPRESA

L'operatore economico dovrà presentare le dichiarazioni relative alla dimensione dell'impresa in conformità all'allegato 7.

13.9. DICHIARAZIONI NUMERO DI OCCUPATI, INTERDIZIONI E OBBLIGHI ASSUNZIONALI

Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, l'operatore economico dovrà presentare le dichiarazioni relative al numero di occupati, interdizioni e obblighi assunzionali in conformità all'allegato 11.

Inoltre, in caso di impresa con numero di dipendenti superiore a cinquanta, l'operatore economico presenta attraverso il caricamento a Sistema nell'ambito della presente procedura, a pena di esclusione, copia dell'ultimo Rapporto redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

13.10. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

L'operatore economico dovrà presentare l'ulteriore documentazione richiamata nel presente Disciplinare o nel Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche (quale, ad esempio: documentazione a comprova del rispetto dei requisiti particolari di esecuzione così come indicata nel Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche, relazione che illustri l'effettiva capacità tecnica, organizzativa e di know-how specialistico per la realizzazione degli output previsti dalla procedura, secondo gli standard definiti dall'Istat; procura; documentazione relativa all'avvalimento; documentazione relativa al riassorbimento del personale; certificazioni; etc.).



Istituto Nazionale di Statistica

14. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico formula l'offerta economica, a Sistema, secondo le seguenti modalità:

- inserisce nell'apposita sezione del Sistema i valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta Economica", che l'affidatario dovrà inviare e fare pervenire attraverso il Sistema dopo averla scaricata, salvata sul proprio PC e sottoscritta digitalmente da soggetto munito di idonei poteri.

La documentazione, dovrà essere presentata esclusivamente attraverso le modalità indicate dalla presente procedura, **pena l'irricevibilità** dell'offerta e l'invalidazione della stessa.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo indicato nel paragrafo denominato "Oggetto dell'appalto e importo" del presente Disciplinare.

L'offerta, tenuto conto dell'importo massimo stimato, è presentata per il contratto base con esclusione di eventuali importi (ove previsti) per opzioni, rinnovi o modifiche contrattuali.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE NELL'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà indicare **a pena di esclusione** nell'offerta economica, in conformità all'allegato 9, in relazione ai **servizi e/o forniture** oggetto dell'appalto individuati come **servizi di manodopera e/o forniture con posa in opera**:

- i propri costi della manodopera
Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'Operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. In tal caso, l'Operatore economico è tenuto a fornire le motivazioni a supporto di tale scostamento, al fine di consentire alla Stazione appaltante di valutarne la congruità.
- gli "oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza" sui luoghi di lavoro.

L'operatore economico dovrà presentare le dichiarazioni relative all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale in conformità all'allegato 8. In particolare, l'operatore economico dovrà indicare:

- il CCNL applicato ed il relativo codice alfanumerico unico nonché l'impegno ad assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti, anche ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;
- nel caso in cui il CCNL sia diverso da quello indicato al paragrafo denominato: "Oggetto dell'appalto e importo" del presente Disciplinare;
 - i) la dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato al personale impegnato nell'esecuzione del contratto (compresi i lavoratori delle imprese che opereranno in subappalto), con cui attesti che tale CCNL garantisce tutele economiche e normative equivalenti a quelle del CCNL indicato in gara nonché la relativa documentazione probatoria, ivi compresa la tabella comparativa conforme all'allegato 8bis;*in alternativa:*
 - ii) una dichiarazione con cui si impegna ad applicare il CCNL indicato nel presente Disciplinare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto per tutta la sua durata.

15. AGGIUDICAZIONE E OPERAZIONI DI GARA NONCHE' CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE



Istituto Nazionale di Statistica

L'affidamento avverrà sulla base del criterio del minor prezzo.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale, ove prevista, per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo denominato: "Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione";
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in merito alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

16. STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 del Codice.

Sono a carico dell'affidatario, ove previste, tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In particolare, è a carico dell'affidatario il pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 18, comma 10 del Codice, secondo gli importi indicati nell'allegato I.4 del Codice, da versare al momento della sottoscrizione della documentazione contrattuale (cfr. sotto-paragrafo specifico).

Ove non diversamente previsto nel presente Disciplinare, ai fini della stipula del contratto all'affidatario sarà chiesto di produrre - con riserva di annullamento dell'affidamento in caso di mancata o ritardata produzione - entro il termine indicato nella relativa richiesta, la documentazione che segue:

- ove richiesta la garanzia definitiva, idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia in favore dell'Istat a garanzia degli impegni contrattuali secondo le misure e le modalità indicate nel paragrafo denominato "Garanzia definitiva";

L'affidatario:

- deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice;
- comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'Istat si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il contratto.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'affidatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Anac, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO dell'Istat. Pertanto, prima della stipula del contratto, l'affidatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

16.1. IMPOSTA DI BOLLO



Istituto Nazionale di Statistica

L'operatore economico al momento della stipula del contratto dovrà assolvere all'imposta di bollo così come previsto dall'art. 18 comma 10 e dall'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE):

- codice tributi "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36";
- CIG _____

per l'importo di euro 120 e di far pervenire la ricevuta del versamento all'indirizzo PEC affariamministrativi@postacert.istat.it

Si rappresenta a riguardo che il mancato assolvimento dell'imposta di bollo nei termini sopra indicati comporterà l'invio della relativa documentazione all'Agenzia delle Entrate, ai fini della regolarizzazione ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 642/1972, con conseguente irrogazione di sanzioni a carico dell'impresa.

16.2. GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula del contratto, l'affidatario dovrà presentare la garanzia conforme all'allegato 10, da calcolare sull'importo contrattuale secondo le misure e le modalità previste dagli artt. 53 e 117 del Codice, in favore dell'Istat.

In particolare, l'importo della garanzia è pari al 5% del valore del contratto. Ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis, **non trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.**

La garanzia deve essere costituita, a scelta dell'operatore economico, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto N. 000014116X61, in essere presso la BANCA POPOLARE DI SONDRIO intestato all'Istituto Nazionale di Statistica (IBAN: IT26 M 05696 03200 000014116X61) con specifica indicazione nella causale del versamento: "garanzia definitiva per la Procedura competitiva n. _____, CUP n. _____". CIG n. _____.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso il sito internet indicato dall'emittente avente le caratteristiche richieste dalla Delibera Anac n. 606 del 19/12/2023.



Istituto Nazionale di Statistica

Ai sensi di quanto previsto dalla predetta Delibera Anac n. 606 e successivo comunicato del Presidente Anac del 28/06/2024, fino al 31 dicembre 2024, nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche indicate nella Delibera stessa, dovrà fornire un indirizzo PEC dedicato a cui la stazione appaltante invia la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dovranno dotare di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche ove non siano indicati dal garante nella documentazione contrattuale, sono riportati dall'operatore economico con dichiarazione aggiuntiva.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla Stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi. La Stazione appaltante provvederà a segnalare all'IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);
- b) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- c) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice Civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

17. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Istat fornisce le informazioni sul trattamento dei dati personali nell'apposito allegato al presente Disciplinare, denominato "Informativa sul trattamento dei dati personali" - allegato d, cui si fa specifico rinvio.

18. ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA

Per eventuali informazioni l'operatore economico può utilmente servirsi della piattaforma telematica sezione chiarimenti.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio.